Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

DETERMINA n. 6/16/DTC/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO n. 11/16/DTC AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, n. 249

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS*;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTO l'atto n. 11/16/DTC del 6 maggio 2016, notificato alla parte in data 6 maggio 2016, con il quale veniva contestata alla società Vodafone Italia S.p.A. la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver ottemperato al provvedimento temporaneo n. U4009/2015 adottato dal CORECOM Lazio a favore dell'utente Sabatini, ai sensi dell'articolo 5, Allegato A, della citata delibera n. 173/07/CONS, al fine di garantire l'immediata rilascio dell'utenza n. 0624401xxx e consentire l'attivazione del servizi con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota del 30 giugno 2016, prot. n. 36973, con la quale la società Vodafone Italia S.p.A. ha trasmesso il dettaglio del bonifico bancario, disposto a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento, effettuato in data 28 giugno 2016, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), determinata ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 11/16/DTC, avviato nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A., codice fiscale 93026890017 con sede legale in Via Jervis, n. 13 – 10015 Ivrea (TO), per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per la mancata ottemperanza al provvedimento temporaneo n. U4009/2015 adottato dal CORECOM Lazio, è archiviato in quanto la predetta società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione) ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 26 luglio 2016

Per il Direttore
Il Vice Direttore
Enrico Maria Cotugno